



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Legg Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA  
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it  
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

### **Stagione Sportiva 2017/2018**

## **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

**Comunicato Ufficiale N°475 del 7/09/2018**  
**per il 30/06/2018**

### **DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 21 giugno 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

#### **I° COLLEGIO**

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO  
Componenti: CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI, CESARE COLETTA, FELICE SIBILLA,  
LIVIO ZACCAGNINI

**RECLAMO DELLA SOCIETA' POL.D. MORICONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TONELLI ENRICO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.162 LND DEL 30/05/2018 (Gara: DRAGON CITY – MORICONE del 27/05/2018 – Coppa Provincia Terza Categoria Roma)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.461 del 22/06/2018**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale disciplinare;

visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

la reclamante contestava quanto riportato dall'arbitro nel proprio referto perché il calciatore Tonelli Enrico non aveva partecipato ad alcuna rissa a fine gara ma aveva esclusivamente reagito verbalmente ad un colpetto alla nuca ricevuta da un avversario.

Dal supplemento del referto arbitrale si evince che non si è consumata alcuna rissa ma solo reciproche offese tra calciatori, ragione per la quale la sanzione appare eccessiva e può essere ridimensionata.

Pertanto, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale disciplinare, in accoglimento del reclamo

**DELIBERA**

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore TONELLI Enrico a 2 gare.

La tassa reclamo va restituita.

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 12 luglio 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, MASSIMO DE PASCALIS, FRANCESCO ESPOSITO, LIVIO ZACCAGNINI

**RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. CITTÀ DI MAENZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE MORETTI STEFANO FINO AL 31/10/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.80 LND DEL 20/06/2018**

**(Gara: CITTÀ DI MAENZA – REAL APRILIA del 17/06/2018 – Coppa Provincia Terza Categoria Latina)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.474 del 13/07/2018**

Il Presidente dell'ASD Città di Maenza, con atto del 27 giugno 2018, ha impugnato davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure, con il quale il proprio allenatore, Moretti Stefano, è stato squalificato sino al 31/10/2018, per aver, al termine del primo tempo di gioco, avvicinato un calciatore avversario al quale gli rivolgeva una frase minacciosa.

Il Presidente della Società reclamante adduce, a sostegno della tesi difensiva, che l'allenatore Moretti Stefano è stato provocato dal capitano della squadra avversaria al quale, peraltro, ha risposto invitandolo a giocare a pallone anziché denigrare gli avversari, accompagnando tale invito con il gesto del pallone.

Adduce altresì che il fatto si è verificato alla fine del primo tempo di gioco e non alla fine della partita come invece si legge nel comunicato ufficiale n.80 del 20 giugno 2018. In tal senso, evidenzia il danno già subito dalla sua squadra che con la presenza dell'allenatore in panchina avrebbe anche potuto recuperare il risultato negativo del primo tempo.

Per tali ragioni con lo stesso atto difensivo chiede "di annullare o ridurre la squalifica del sig. Moretti Stefano" per consentire al medesimo di riprendere regolarmente la sua attività di allenatore all'inizio del nuovo campionato.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, dai quali tra l'altro emerge che il referto dell'arbitro della gara riporta correttamente che il fatto sanzionato dal giudice di primo grado è avvenuto alla fine del primo tempo con la conseguente espulsione dell'allenatore Moretti Stefano, ritiene che ci siano margini per ridurre la sanzione. Infatti, l'espulsione dal campo ha già di fatto sanzionato in parte il comportamento scorretto del sig. Moretti Stefano e, pertanto, pur in presenza di una condotta certamente riprovevole, questa Corte ritiene di poter accogliere, seppure parzialmente, il reclamo presentato dall'ASD Città di Maenza e, in tal senso

**DELIBERA**

Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica a carico dell'allenatore MORETTI Stefano al 15/09/2018.  
La tassa reclamo va restituita.

**Publicato in Roma il 7 settembre 2018**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli